



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio**  
**Istituto Comprensivo Statale Montalto di Castro**

Via G. Cesare, snc - Montalto di Castro (VT) Tel. 0766 870174

PEO: [vtic805005@istruzione.it](mailto:vtic805005@istruzione.it) – PEC: [vtic805005@pec.istruzione.it](mailto:vtic805005@pec.istruzione.it)

CF: 90056750566 – CUU: UFIVI9 - Conto di tesoreria unica: 0318091 – Codice IPA: istsc\_VTIC805005

[www.icmontaltodicastro.edu.it](http://www.icmontaltodicastro.edu.it)

I.C. STATALE-MONTALTO DI CASTRO  
Prot. 0013668 del 13/12/2024  
V-2 (Uscita)

Ai genitori degli alunni  
delle classi 3<sup>a</sup> della  
Scuola SECONDARIA di I grado

p.c. Ai docenti F.S.  
Orientamento

p.c. Al D.S.G.A.

Oggetto: Guida alla scelta delle Scuole Superiori e iscrizioni alunni classe 1<sup>a</sup> scuola sec. di II grado  
anno scolastico 2025/2026

## ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

La scelta della scuola secondaria di 2° grado rappresenta una tappa fondamentale del percorso formativo dello studente, in cui il ruolo dei genitori è fondamentale per sostenere, consigliare, guidare, nel rispetto della personalità in crescita dello studente.

I genitori possono visionare il “consiglio di orientamento” espresso dal Consiglio di classe nella sezione BACHECA del registro elettronico.

### **Il nuovo accesso al sistema di iscrizioni *on line***

Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le famiglie, è stata messa a disposizione la Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it>), punto di accesso unico per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero.

## MODALITA' E TEMPI PER EFFETTUARE L'ISCRIZIONE ON LINE

Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.135, le iscrizioni dovranno essere effettuate **esclusivamente on line** per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell'infanzia).

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l'iscrizione *on line*:

- individuano la scuola d'interesse tramite il servizio “Scuola in Chiaro” presente sulla Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it>). Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare, all'interno del servizio “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale;

- accedono all'area riservata della Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>) utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature);
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo *on line*, a **partire dalle ore 8:00 dell'8 gennaio 2025**;
- inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione **entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2025**;

Il sistema di iscrizioni *on line* della Piattaforma Unica avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l'app IO, delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l'*iter* della domanda inoltrata nell'area dedicata alle iscrizioni sulla Piattaforma Unica.

L'accoglimento della domanda viene comunicato attraverso la pagina dedicata presente all'interno della Piattaforma Unica, l'app IO e tramite posta elettronica.

*Si precisa che il modulo di iscrizione on line recepisce le disposizioni di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni. Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa dai genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che **richiedono il consenso di entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale.***

***I dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.***

*Si rammentano, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato d.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di **carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.***

### **OBBLIGO DI ISTRUZIONE**

*Si fa inoltre presente che l'obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:*

- *frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà";*
- *sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all'istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 ottobre 2015, attuativo dell'articolo 46, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;*
- *istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 e del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n.5, gli studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, sono tenuti a verificare se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo.*

## **Insegnamento della religione cattolica e attività alternative**

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione *on line*.

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all'atto dell'iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale nella compilazione del modello *on line*.

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso un'apposita funzionalità della pagina dedicata alle iscrizioni *on line* all'interno della Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>) accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale **dal 26 maggio al 30 giugno 2025** utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Le segreterie delle scuole Secondarie di II Grado, cui si intende iscriversi, offrono supporto tecnico (telefonare per informazioni).

Il Dirigente Scolastico

Marianna De Carli

Documento sottoscritto ai sensi dell'art.20 del CAD D.Lgs 82 (2005)

/ov

<sup>1</sup>Art. 316 co. 1 c.c.

### **Responsabilità genitoriale.**

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

**Art. 337 ter co. 3 c.c.**

### **Provvedimenti riguardo ai figli.**

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

**Art. 337 quater co. 3 c.c.**

**Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.** Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 5 La sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 2011 ha annullato l'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.